

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4328 Mantini. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 15 settembre 2011 è stato adottato come testo base il disegno di legge costituzionale del Governo C. 4144 e che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è scaduto alle ore 10 di ieri, martedì 20 settembre 2011. Comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 5*). Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso delle proposte emendative.

Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevato come alcuni degli emendamenti presentati tendano a inserire nell'articolo 41 della Costituzione il principio della tutela della concorrenza, al quale è personalmente favorevole, sottolinea la necessità di riflettere attentamente sulla sua formulazione, che è, a suo avviso, il nodo decisivo da sciogliere in questa fase. Una soluzione, che prende spunto da alcune proposte formulate da Einaudi in Assemblea costituente, è quella prospettata dall'emendamento 1.12 da lui presentato insieme ai colleghi Bertolini e Orsini.

Ricorda che nell'attuale testo della Costituzione la libertà di concorrenza è ben tutelata sotto forma di diritto soggettivo. L'Unione europea, per contro, affronta il problema dal punto di vista oggettivo: detta cioè una disciplina positiva per rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza. Ciò reca indubbiamente benefici, ma può scadere nel paradosso dell'eccesso di regolazione del mercato, con effetti dirigistici e di burocratizzazione del mercato. Negli Stati Uniti d'America, per contro, si presta attenzione alla effettiva libertà di concorrenza assicurata ai cittadini e alle imprese.

Ritiene che un contributo di chiarimento su questo punto avrebbe potuto essere fornito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta per l'approfondimento delle questioni poste dal testo in esame, dal professor Cintioli, il quale è stato invitato ma non ha potuto intervenire nel giorno stabilito dalla Commissione per le audizioni.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo è assolutamente contrario ad una revisione della Costituzione nel senso prospettato dal disegno di legge del Governo, che è ispirato da un'impostazione ideologica di parte e che stravolge quindi l'equilibrio raggiunto dai costituenti sulla materia economica.

Ricorda, per chiarire la posizione del suo gruppo, quanto detto dal professor Luciani nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione: «questa iniziativa governativa può essere interpretata come non in grado di esprimere contenuti normativi automaticamente innovativi, ripetendo cose che sono già contenute nella Costituzione. Se fosse così, sarebbe inutile».

Fa presente che questa affermazione del professor Luciani trova riscontro nel fatto che, come confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attuale formulazione dell'articolo 41 non conculca la libertà economica, né impedisce l'attuazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza. Prosegue il professor Luciani: «Però si potrebbe anche ritenere che questa iniziativa governativa implichi un vero e proprio rovesciamento dell'impianto costituzionale, rendendo secondario il limite dell'utilità sociale e palesando il convincimento che l'iniziativa dei privati basti a se stessa e che ci sia una originaria coincidenza tra interesse individuale e interesse generale, come pensava qualcuno tra Seicento e Settecento. Se così fosse, questa iniziativa non sarebbe inutile, ma illegittima».

Ricorda, ancora, quanto sostenuto dalla professoressa Massa Pinto, la quale, riferendosi alla clausola prevista dal disegno di legge del Governo secondo la quale «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», dopo aver rilevato come tale previsione costituzionalizzi la norma generale esclusiva, osserva che «è la natura stessa delle disposizioni costituzionali di principio a essere incompatibile con la norma generale esclusiva. I principi costituzionali, tra cui rientra anche la libertà di cui all'articolo 41, devono essere attuati dalla politica attraverso la legislazione ordinaria compiendo un'attività di bilanciamento, come insegna la Consulta, con altri principi. I limiti di cui al secondo comma dell'attuale articolo 41 non sono altro che un modo di tutelare altri principi costituzionali».

Infine, rileva che la sua parte politica ha della sussidiarietà orizzontale un'idea opposta a quella del disegno di legge del Governo e della dottoressa Sileoni, ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni, intervenuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Ad avviso della sua parte politica, la democrazia liberale è una limitazione della democrazia.

Cita, a questo riguardo, da un suo intervento svolto durante i lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali del 18 settembre 1997, relativi all'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione: «dobbiamo chiederci oggi quale sia il vero ruolo della pubblica amministrazione in relazione al conseguimento della finalità dell'articolo 3 della Costituzione, cioè rispetto alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, ossia in ordine all'attuazione del principio costituzionale dell'eguaglianza. Il vero oggetto dell'intervento pubblico non è il bene o il servizio che viene erogato, bensì ciò che tale bene o servizio consente alla persona di fare: istruirsi, mantenersi in salute, avere relazioni sociali, muoversi, avere un'abitazione eccetera. Ma in realtà queste attività fondamentali sono importanti non in sé, ma in quanto consentono alla persona umana di essere autonoma, ovvero, detto con le parole della Costituzione, di perseguire il proprio pieno sviluppo».

Per queste ragioni, ribadisce che la posizione del suo gruppo è di assoluta contrarietà al disegno di legge del Governo. Per questo il gruppo ha presentato solamente emendamenti soppressivi.

Andrea ORSINI (PT) concorda sul fatto che l'impostazione liberale della democrazia era estranea alla forza politica da cui discende il partito di appartenenza del deputato Bressa ed è lieto che anche quest'ultimo lo ammetta. A suo avviso, la democrazia liberale è il valore fondante degli Stati liberi dell'Europa e dell'Occidente, tra i quali l'Italia, ed è la più alta espressione della democrazia.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che in questi ultimi mesi il Governo ha presentato al Parlamento o preannunciato diversi disegni di legge di revisione costituzionale: quello in esame, per la riforma della costituzione economica; quello del ministro della gioventù per la tutela dei giovani che è attualmente all'esame dell'Assemblea; e quello per l'introduzione nell'articolo 81 del principio del pareggio di bilancio, che peraltro, dopo essere stato annunciato come imminente dal ministro dell'economia e delle finanze in una seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio di Camera e Senato convocata d'urgenza l'11 agosto scorso, non è ancora stato presentato alle Camere. A fronte di queste tardive enunciazioni di principio che si vorrebbero tradurre in norme costituzionali stanno però tre anni di legislatura nei quali il Governo ha mortificato il mercato con politiche stataliste e anticoncorrenziali, ha trascurato di risolvere i problemi che provocano

disavanzo di spesa e non ha fatto nulla per i giovani. A suo avviso, non è accettabile che il Governo proponga riforme costituzionali per sancire principi che non applica nelle sue scelte politiche quotidiane.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che, per quanto riguarda il disegno di legge del Governo per l'introduzione nell'articolo 81 della Costituzione del principio del pareggio di bilancio, questo è stato presentato alla Camera dei deputati e dovrebbe essere assegnato nei prossimi giorni. Quindi, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, formula, in qualità di relatore, i seguenti pareri sugli emendamenti, avvertendo che il relatore sta ancora riflettendo su alcuni punti e si riserva quindi anche di modificare eventualmente la sua posizione nel corso dell'esame in Assemblea: contrario sugli identici emendamenti Favia 1.1 e Bressa 1.2; contrario sugli emendamenti Mantini 1.3, Favia 1.4, Lanzillotta 1.5, Favia 1.6 e 1.7, Zeller 1.8 e 1.9; di invito al ritiro dell'emendamento Vanalli 1.10, in quanto il parere è favorevole, con una richiesta di riformulazione, sull'analogo emendamento Vanalli 3.2, di cui dirà in seguito; di invito al ritiro dell'emendamento Lanzillotta 1.11, anche perché il parere è favorevole sull'analogo emendamento 1.12 Calderisi; parere pertanto favorevole su quest'ultimo, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «La legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati»; contrario sugli emendamenti Favia 1.13, Tassone 1.14, Cazzola 1.15 e Lanzillotta 1.16, nonché sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vanalli 1.02, a condizione che sia riformulato con la soppressione delle parole «e medie»; contrario sull'articolo aggiuntivo Zeller 1.03; di invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 1.04; contrario sugli emendamenti Bressa 2.1, Favia 2.2, Zeller 2.3; favorevole sull'emendamento Cazzola 2.4, contrario sugli emendamenti Mantini 2.5 e 2.6; favorevole sull'emendamento Mantini 2.7; favorevole sull'emendamento 2.8, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere in esso la parte che inserisce, dopo le parole «pubbliche amministrazioni», le parole «e alle nomine negli enti pubblici»; contrario sull'emendamento Bressa 3.1; favorevole sull'emendamento Vanalli 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati»; di invito al ritiro dell'emendamento Calderisi 3.3; contrario sull'emendamento Mantini 3.4, Vanalli 3.5 e Lanzillotta 3.6.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del presidente.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rilevato che i deputati dei gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro per il Terzo polo e il deputato Zeller sono assenti, invita il deputato Bressa a sottoscrivere ed eventualmente ritirare i loro emendamenti, per evitarne la decadenza. Per la stessa ragione, invita la deputata Lorenzin a sottoscrivere ed eventualmente ritirare gli emendamenti presentati dai deputati Cazzola e Gianfranco Conte.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti presentati dai deputati dei gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro per il Terzo polo e dal deputato Zeller, con l'eccezione di quelli sui quali il parere è favorevole.

Beatrice LORENZIN (Pdl) sottoscrive e ritira gli emendamenti presentati dai deputati Cazzola, con l'eccezione di quello sul quale il parere è favorevole, e Gianfranco Conte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bressa 1.2.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 1.5.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il suo emendamento 1.10.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel ritirare il suo emendamento 1.11, osserva che, in ogni caso, l'emendamento 1.12 Calderisi è concepito, anche nella riformulazione proposta dal presidente, in termini limitativi: a suo avviso, non si dovrebbe solo «impedire la formazione di monopoli pubblici e privati», ma anche provvedere in positivo per favorire l'accesso degli aspiranti imprenditori al mercato. Inoltre i monopoli non sono l'unico problema: esistono anche i mercati chiusi, ovvero mercati che non sono concorrenziali, ma non sono neanche monopolistici.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel riformulare il suo emendamento 1.12 nei termini suggeriti dal presidente, osserva che il termine «monopoli» può essere interpretato in senso lato, come riferito a tutte le forme di mercato chiuso.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, si riserva di riflettere meglio sulla formulazione di questa disposizione in vista della discussione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 1.12 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel ritirare il suo emendamento 1.16, osserva che esso è ispirato a un principio di equità: quando si rafforzano le libertà individuali, occorre rafforzare nel contempo anche le responsabilità dei singoli, i doveri. Libertà e responsabilità sono infatti due lati inseparabili. Ritira quindi il suo articolo aggiuntivo 1.01.

Pierguido VANALLI (LNP) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.02 nei termini suggeriti dal presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Vanalli 1.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*); respinge l'emendamento Bressa 2.1; e approva gli emendamenti Lorenzin 2.4 e Mantini 2.7 (quest'ultimo fatto proprio dal deputato Bressa).

Gianclaudio BRESSA (PD) riformula l'emendamento Mantini 2.8, da lui sottoscritto, nei termini suggeriti dal presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mantini 2.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*) e respinge l'emendamento Bressa 3.1.

Pierguido VANALLI (LNP) riformula il suo emendamento 3.2 nei termini prospettati dal presidente.

La Commissione approva l'emendamento Vanalli 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritira il suo emendamento 3.3.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il suo emendamento 3.5.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 3.6.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del rispettivo parere. Quindi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ALLEGATO 5

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione (Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi, e C. 4328 Mantini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 1.**Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

***1. 2.**Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 41 della Costituzione).

All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'attività economica privata è libera nel rispetto dei principi di concorrenza e di responsabilità sociale»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa».

1. 3.Mantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», sostituire il primo periodo con i seguenti: L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. La legge determina gli opportuni controlli sulle modalità del loro esercizio.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 41», sopprimere l'ultimo periodo.

1. 4.Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», sostituire il primo periodo con il seguente: L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. Esse si svolgono secondo i principi della concorrenza e della responsabilità sociale.

1. 5.Lanzillotta.

Al primo comma, capoverso «Art. 41», primo periodo, sopprimere le parole da: ed è fino alla fine del periodo.

1. 6.Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: con i principi fondamentali della Costituzione.

1. 7.Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», secondo periodo, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: all'ambiente.

1. 8.Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», secondo periodo, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: alla salute.

1. 9.Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In forza del principio di sussidiarietà, spetta all'autonoma iniziativa dei soggetti privati lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

1. 10.Vanalli.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le leggi della Repubblica tutelano e promuovono la libera concorrenza nello svolgimento di ogni attività economica anche agevolando, per ogni iniziativa economica, l'accesso al mercato.

1. 11.Lanzillotta.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati o di tutelare situazioni di fondamentale interesse pubblico.

1. 12.Calderisi, Bertolini, Orsini.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati.

1. 12.(nuova formulazione) Calderisi, Bertolini, Orsini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 41», sopprimere il terzo periodo.

1. 13.Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», sostituire il terzo periodo con i seguenti: La Repubblica promuove e tutela il libero ed effettivo esercizio di ogni attività economica secondo il principio di concorrenza, attraverso la rimozione degli ostacoli esistenti per l'accesso al mercato nella legislazione riguardante lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Le funzioni amministrative ai vari livelli di governo e nelle Autorità indipendenti sono organizzate in modo da facilitare il buon funzionamento del mercato, secondo i principi di semplificazione procedimentale e di tempestività dell'azione.

1. 14.Tassone.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», terzo periodo, dopo le parole: ai principi aggiungere le seguenti: di libera concorrenza.

1. 15.Cazzola.

Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È fatto divieto di condonare illeciti commessi per violazioni delle norme, anche fiscali, che regolano l'iniziativa e l'attività economica dei cittadini e delle imprese.

1. 16.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 43 della Costituzione).

All'articolo 43, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Lo Stato e gli altri enti pubblici affidano la gestione di tali imprese secondo le regole della concorrenza».

1. 01.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 45 della Costituzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle piccole e medie imprese».

1. 02.Vanalli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 45 della Costituzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle piccole imprese».

1. 02.(nuova formulazione) Vanalli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «La legge tributaria non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

1. 03.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Tranne che nel caso previsto dal terzo comma, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti dei tributi non possono essere prorogati.

1. 04.Gianfranco Conte, Ventucci, Bernardo, Savino.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso «Art. 97», primo periodo, sopprimere le parole: delle libertà dei cittadini e.

2. 2.Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «Art. 97», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: delle libertà.

2. 3.Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso «Art. 97», primo periodo, dopo la parola: cittadini aggiungere le seguenti: , dei diritti delle persone.

2. 4.Cazzola.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 97», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei diritti e dei doveri.

2. 5.Mantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 97», secondo periodo, dopo le parole: siano assicurate, aggiungere le seguenti: la legalità, la partecipazione,.

2. 6.Mantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 97», quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

2. 7.Mantini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 97», quinto periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: e alle nomine negli enti pubblici e dopo le parole: salvi i casi, aggiungere: eccezionali.

2. 8.Mantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 97», quinto periodo, dopo le parole: salvo i casi, aggiungere la seguente: eccezionali.

2. 8.(nuova formulazione) Mantini.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifica all'articolo 118 della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati».

3. 2. Vanalli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati».

3. 2.(nuova formulazione) Vanalli.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: garantiscono fino alla fine del comma con le seguenti:
svolgono le attività di produzione dei beni ed erogazioni di servizi solo qualora le stesse non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati.

3. 3.Calderisi, Bertolini, Orsini.

Al comma 1, sopprimere le parole: garantiscono e ed aggiungere, in fine, le seguenti: , di concorrenza e di merito, e garantiscono atti di auto amministrazione basati sul rispetto della legge e della responsabilità professionale.

3. 4.Mantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso misure fiscali.

3. 5.Vanalli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ... Essi intervengono nell'attività economica esclusivamente allorché si accerti che l'iniziativa e l'attività economica dei privati non è in grado di operare con efficacia ed efficienza.

3. 6.Lanzillotta.